



REGOLAMENTO UNICO PER IL SISTEMA

Approvato dalla Giunta del 29 gennaio 2015

Modificato dal Consiglio Generale del 17 dicembre 2015

Modificato dal Consiglio Generale del 20 giugno 2019

Aggiornato con il Referendum del 26 giugno 2020

Modificato dal Consiglio Generale del 9 giugno 2021

Modificato dal Consiglio Generale del 17 maggio 2022

Modificato dal Consiglio Generale del 15 maggio 2023

Modificato dal Consiglio Generale del 7 maggio 2026

**TITOLO I - APPARTENENZA AL SISTEMA CONFEDERALE:
CONTENUTI E MODALITÀ**

1. Il titolo I degli statuti degli Associati effettivi di Confindustria deve disciplinare:
 - a) fissazione di una o più sedi associative e di presidi operativi in relazione alla articolazione territoriale e al profilo strutturale, derivante dalla flessibilità dei modelli organizzativi di cui all'articolo 4 dello statuto confederale
 - b) definizione della vision dell'Associazione come soggetto attivo nel contesto territoriale/merceologico di riferimento
 - c) identificazione della mission ancorata a rappresentanza efficace, solida e diffusa identità associativa, servizi efficienti
 - d) impegno a realizzare l'adattività del sistema organizzativo alle evoluzioni del contesto esterno attraverso la partecipazione ai processi di aggregazione di cui all'articolo 4 dello statuto confederale
 - e) autonomia, apartiticità e indipendenza da ogni condizionamento esterno
 - f) adozione del Codice etico e dei valori associativi ed adesione all'impianto etico-valoriale dei comportamenti organizzativi
 - g) utilizzo dei marchi confederali e degli altri segni distintivi del sistema confederale, in conformità con quanto previsto nello statuto di Confindustria e nel regolamento di attuazione dello statuto
 - h) denominazione associativa idonea a rendere evidente il ruolo e lo status di Associato effettivo
 - i) attività e scopi associativi coerenti con quelli di Confindustria, come declinazione operativa degli articoli 1 e 2 dello statuto confederale
 - j) titolarità delle attività di rappresentanza e tutela attribuita in base all'interlocutore istituzionale di riferimento, secondo i diversi livelli di competenza territoriale/merceologica
 - k) servizi di assistenza, consulenza e informazione complementari con quelli degli altri Associati effettivi/componenti del sistema di Confindustria e specializzati per materia negli ambiti di interesse individuati dal primo comma dell'articolo 2 dello statuto confederale
 - l) assenza di fini di lucro
 - m) promozione e partecipazione ad attività di natura imprenditoriale ma solo se strumentalmente finalizzate ad un più efficace perseguimento degli scopi associativi.
2. Gli statuti delle componenti del sistema di cui all'articolo 5 dello statuto confederale, previa validazione formale di Confindustria, possono contenere soluzioni normative specifiche, anche in parziale deroga/adattamento ai principi di ordine generale di cui al precedente comma.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA: PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. Per ogni ambito territoriale e per ciascun settore merceologico può aderire a Confindustria un solo Associato effettivo in possesso del requisito della maggiore rappresentatività rispetto al perimetro associativo di riferimento.
2. La maggiore rappresentatività, con relativa attribuzione della titolarità del codice Ateco di riferimento settoriale, è riconosciuta sulla base di parametri quantitativi - numero imprese e relativi addetti oggettivamente qualificabili, indice di penetrazione rispetto all'universo associabile, incidenza percentuale sul PIL territoriale/merceologico - e di elementi qualitativi, in particolare valutazione delle attività di rappresentanza e tutela e dei servizi destinati agli associati.
3. In coerenza con l'adattività del sistema associativo alle trasformazioni dell'assetto istituzionale e dell'articolazione del sistema economico-produttivo richiesta dall'articolo 4 dello statuto confederale, la maggiore rappresentatività costituisce un parametro necessariamente modulare e flessibile di attribuzione, mantenimento ed eventuale trasferimento della titolarità della competenza organizzativa e di rappresentanza.
4. Spetta allo speciale Collegio dei 5 Probiviri confederali, delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sul sistema associativo (in seguito Collegio speciale), assicurare il presidio degli ambiti di competenza riconosciuti a ciascun Associato effettivo, intervenendo per governare e risolvere eventuali criticità, già sottoposte e non risolte dal Vice Presidente confederale con delega all'organizzazione, e definendo eventuali proposte operative da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale di Confindustria.
5. L'intervento dei Probiviri confederali può rendersi necessario sia in caso di domanda di adesione a Confindustria da parte di organizzazioni rappresentative di ambiti territoriali/merceologici già presenti nel sistema associativo sia in caso di nuove dinamiche di appartenenza associativa.
6. E' responsabilità del Consiglio Generale di Confindustria evitare frammentazioni e parcellizzazioni dell'assetto della rappresentanza territoriale e merceologica, non coerenti con gli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento contenuti nei titoli I e II dello statuto confederale e in dispersione, anche solo parziale, dei risultati di processi di aggregazione realizzati attraverso la costituzione di Associati di perimetro interterritoriale e/o regionale e di Federazioni di settore evolute.
7. È facoltà del Consiglio Generale di Confindustria - in casi eccezionali e motivati dalla necessità di poter disporre del massimo contributo progettuale possibile e della più articolata capacità di rappresentanza - dichiarare la titolarità di una competenza organizzativa congiunta di più Associati effettivi su un medesimo settore merceologico ma per contenuti tematici diversi, in particolare sul versante della interlocuzione istituzionale. Spetta al Vice Presidente confederale con delega all'organizzazione la valorizzazione del dialogo tra le Associazioni interessate.
8. Spetta sempre allo stesso Consiglio Generale di Confindustria procedere, anche con l'utilizzo di sottocodici, alla più idonea specificazione dei codici Ateco interessati dalla titolarità congiunta, con l'obiettivo di coniugare le esigenze di azioni comuni, sinergiche ed integrate, con la necessaria specificazione dei rispettivi ambiti di attività attribuiti in via esclusiva.
9. Costituisce comportamento contrastante con l'appartenenza al sistema confederale promuovere o accettare l'adesione di imprese attribuite all'inquadramento di altro Associato effettivo del sistema.

10. È ammessa la partecipazione come soci aggregati ad Associati effettivi del sistema non competenti per territorio/merceologia, purché sia preventivamente realizzata l'adesione all'Associato titolare del diritto di inquadramento.
11. Il quadro delle competenze organizzative e di rappresentanza, con relativa assegnazione dei codici Ateco di riferimento, in essere alla data di approvazione del presente regolamento costituisce il riferimento per ogni successiva richiesta/azione di modificazione, in applicazione dei criteri di cui ai precedenti alinea.

TITOLO III – RAPPORTO ASSOCIATIVO:

TEMPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO I - ADESIONE, DURATA E CESSAZIONE

1. Domanda di adesione presentata per iscritto ma senza particolari formalità ovvero con utilizzo di modulistica predisposta dall'Associazione.
2. Verifica preventiva - di livello tecnico-organizzativo - della riconducibilità al perimetro del sistema associativo, così come definito dall'articolo 3 dello statuto confederale, nonché sul possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti per l'appartenenza al sistema confederale dal Codice etico e dei valori associativi.
3. Ammessa la richiesta di documentazione aggiuntiva, in particolare visura camerale, serie storica di bilanci, note illustrative sulla composizione societaria e sulla governance interna.
4. Facoltà per ciascuna Associazione, nell'ambito delle linee guida di cui al presente titolo, di predisporre una guida procedurale di maggior dettaglio per la valutazione preventiva delle domande di adesione e per la gestione delle fasi successive fino all'accoglimento/diniego delle stesse.
5. Approvazione delle domande di adesione da parte del Consiglio di Presidenza a scrutinio palese, con possibilità di esercizio di poteri d'urgenza del Presidente, con successiva ratifica.
6. Possibile richiedere pareri e criteri di orientamento a Confindustria per l'attribuzione dello status associativo, con particolare riferimento a situazioni limitrofe e "di confine" rispetto al perimetro confederale.
7. Dare comunicazione a tutti i soci degli ingressi di nuove imprese; l'adesione decorre dalla data di perfezionamento del percorso definito nello statuto associativo.
8. Possibilità di impugnazione dell'accoglimento della domanda con indicazione dei motivi procedurali e/o delle ragioni di contro interesse; termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione di cui al precedente alinea, con ricorso - senza effetto sospensivo - al Collegio speciale dei Probiviri; decisione inappellabile entro i successivi trenta giorni.
9. Con le stesse modalità temporali, reclamo dell'impresa richiedente al Consiglio Generale contro il rigetto della domanda e possibilità per l'impresa richiedente di impugnazione al Collegio speciale dei Probiviri, sempre nello stesso termine perentorio di dieci giorni, dell'eventuale ulteriore rigetto; decisione inappellabile entro i successivi trenta giorni.
10. Adesione: durata minima annuale con automatico rinnovo.

11. Dimissioni: con un congruo preavviso, di almeno tre mesi, espressamente stabilito dallo statuto.
12. Mantenimento pieno dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo – diritto di elettorato attivo, partecipazione ad organi, utilizzo dei servizi – in capo al socio dimissionario fino alla naturale scadenza del termine. È escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.
13. Ipotesi di recesso del socio:
 - a) per voto contrario a modifiche statutarie, con obbligazione contributiva solo fino alla fine dell'anno solare in corso
 - b) per esercizio del diritto di disassociazione per qualsiasi altro motivo tale da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.
14. Altre cause di cessazione del rapporto associativo: fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato, cessazione dell'attività aziendale; dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo.
15. Per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
16. La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

CAPO II - DIRITTI

1. Per i soci effettivi: rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza nonché tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio derivanti dall'appartenenza al sistema confederale; partecipazione ed intervento in Assemblea, elettorato attivo e passivo per tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.
2. Per i soci aggregati: esclusa ogni prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico; possibilità di partecipazione e intervento in Assemblea e nel Consiglio Generale; esclusione dell'elettorato attivo e passivo in Assemblea e negli organi direttivi; possibilità di partecipazione e intervento con elettorato attivo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.
3. Tutti i soci hanno diritto di:
 - a) avere attestata l'appartenenza al sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza a firma del Presidente su apposita modulistica
 - b) utilizzare i marchi confederali e gli altri segni distintivi del sistema confederale, inderogabilmente in conformità con quanto previsto nel regolamento di attuazione dello statuto e nel Brand book di Confindustria, previa autorizzazione dell'Associazione di appartenenza comunicata per iscritto a Confindustria;

i marchi confederali non possono essere depositati e/o registrati, in forma identica o anche modificata, come marchi o altri segni distintivi, da soli o accompagnati da altri elementi;

il diritto di utilizzo dei marchi confederali e degli altri segni distintivi del sistema confederale è strettamente connesso alla sussistenza del rapporto associativo con l'Associazione di appartenenza, nelle modalità previste dalla normativa di sistema. Non sono in alcun modo ammesse forme di concessione a soggetti esterni;

non è consentito l'uso per finalità commerciale o di business. La vigilanza è affidata al Collegio dei Probiviri;

accertate violazioni di quanto sopra determinano il ritiro immediato dell'autorizzazione dell'Associazione di appartenenza e l'irrogazione di una sanzione associativa.

4. Modalità grafica di utilizzo dei marchi confederali:

- a) per i soci effettivi: dizione "associato a" seguita dal marchio costituito dalla raffigurazione stilizzata dell'Aquila confederale, affiancato dal nome dell'Associazione di appartenenza
- b) per i soci aggregati: dizione "socio aggregato" affiancata dal nome dell'Associazione di appartenenza.

CAPO III - DOVERI

1. Osservare le regole – statuto e regolamenti di attuazione - e ottemperare ai comportamenti – Codice etico e dei valori associativi, delibere degli organi direttivi e di controllo - che derivano dal rapporto associativo con l'organizzazione di appartenenza e dalla partecipazione al sistema confederale.
2. Versare i contributi, nelle quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale, possibilità di definire piani di rientro in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale, con esclusione del diritto di elettorato passivo.
3. Partecipare attivamente alla vita associativa - con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è stati chiamati a far parte – anche promuovendo l'attivazione di nuovi servizi associativi ovvero eventi di particolare rifrazione esterna a supporto dell'immagine e della legittimazione associativa.
4. Non assumere iniziative di comunicazione esterna di impatto trasversale sugli interessi rappresentati dall'Associazione di appartenenza – ovvero da altra componente del sistema - senza un preventivo coordinamento con la stessa; costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale.
5. Fornire ogni dato documentale/conoscitivo/informativo necessario all'aggiornamento del Registro delle imprese e, comunque, utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.
6. Solo per i soci effettivi: non aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute nella fattispecie concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi.
7. Valutazione della natura concorrenziale nel caso concreto rimessa al Consiglio di Presidenza previo confronto, per situazioni di particolare rilevanza, con il Vice Presidente confederale con delega all'organizzazione.

8. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative apicali nelle predette organizzazioni concorrenti in rappresentanza di aziende che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale. L'avvenuta verifica di tale condotta comporta la necessità di richiedere formalmente all'associato di sanare tale situazione di incompatibilità entro i successivi tre mesi, operando una scelta tra l'adesione al sistema confederale e il mantenimento dell'incarico in organizzazione esterna concorrente. In assenza di tale adempimento o in caso di inerzia, l'Associazione provvede a comminare le sanzioni previste dal presente regolamento, all'interno del successivo capo IV. In caso di rami distinti di attività che richiedono appartenenze associative diverse non si determina, invece, alcuna incompatibilità.
9. Non è consentito ricoprire incarichi associativi nell'ambito del sistema confederale qualora una o più imprese afferenti al candidato, che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale, siano iscritte ad Associazioni che fanno parte di organizzazioni ritenute concorrenti con Confindustria.

CAPO IV - SANZIONI

1. Rapportate alla gravità degli inadempimenti organizzativi, sempre ricorribili ai Probiviri, nel termine di dieci giorni dalla notifica, con impugnazione senza effetto sospensivo.
2. La definizione delle sanzioni rimane affidata ad ogni singolo statuto, nell'ambito del seguente schema:
 - a) censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale
 - b) sospensione dell'impresa associata: deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni
 - c) decadenza dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita dei requisiti richiesti di inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante
 - d) espulsione dell'impresa associata: deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari; l'espulsione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna
 - e) radiazione del rappresentante in Associazione: anch'essa deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa; la radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna.

TITOLO IV – GOVERNANCE

CAPO I – ASSEMBLEA

1. Da tenersi almeno una volta all'anno, con variabilità temporale raccordata alle priorità contingenti della vita associativa, fatta eccezione per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti che deve necessariamente rispettare la scadenza del mandato.
2. Può essere articolata in una parte privata, riservata ai soci, ed in una parte pubblica aperta alla partecipazione di esterni, espressione del sistema confederale e del mondo istituzionale di riferimento; la parte pubblica può prevedere specifici interventi e relazioni tematiche o anche dibattiti e format di confronto e di analisi di temi emergenti di particolare attualità.
3. È ordinaria quella convocata per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri eventuali adempimenti organizzativi (incluse, se del caso, le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento); è straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.
4. Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente - attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive - o per delega conferita ad altra impresa associata nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.
5. È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo Gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento e, comunque, tra imprese legate da vincoli, anche solo di fatto, di proprietà familiare che abbiano dichiarato preventivamente all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.
6. Le imprese non in regola con gli obblighi di natura contributiva possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di intervento nella discussione; in previsione dello svolgimento dell'Assemblea, nella logica di assicurare l'espressione del voto, l'Associazione segnala ai Soci eventuali situazioni di irregolarità contributiva.
7. La regolarizzazione contributiva può avvenire fino al momento dell'apertura dei lavori assembleari; è tuttavia facoltà di ogni singola Associazione fissare un termine perentorio che, in ogni caso, non deve superare i cinque giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea.
8. Non possono partecipare all'Assemblea e non possono ricevere delega le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.
9. Nel caso di Associazioni con particolare e complessa articolazione interna - Sezioni, Zone, Gruppi, Filieri - l'Assemblea può essere costituita da Delegati individuati dalle stesse articolazioni, attribuiti in numero variabile secondo i rispettivi voti complessivamente assegnati alle imprese di ciascuna componente; rimane, tuttavia, aperta la possibilità per tutte le imprese di partecipare, senza diritto di voto, all'appuntamento assembleare.
10. Sono ammesse - attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza - anche Assemblee simultanee in più sedi in caso di Associazioni territoriali di perimetro regionale articolate in presidi territoriali; Presidenza e Segreteria nell'Assemblea della sede legale, con supporto di

coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate; operazioni di voto e scrutinio in simultanea e proclamazione dei risultati nell'Assemblea della sede legale.

11. Non è ammesso il voto capitario nella rappresentanza in Assemblea degli associati.
12. Per le Associazioni di particolari dimensioni e complessità - nelle quali l'Assemblea sia costituita in tutto o in parte da delegati delle articolazioni interne - può essere ammesso un sistema di voto misto, con voto capitario attribuito ai componenti degli organi direttivi che partecipano in via diretta all'Assemblea.
13. È facoltà di ciascuna Associazione definire un proprio meccanismo di attribuzione dei voti che deve essere necessariamente differenziato in base al contributo versato, secondo scaglioni calcolati con progressione geometrica ed avendo cura di assicurare una equilibrata rappresentanza delle tipologie dimensionali/merceologiche di cui si compone la base associativa.
14. Nelle Assemblee costituite da delegati delle articolazioni interne sono ammessi ulteriori e specifici meccanismi di attribuzione dei voti rispetto al solo criterio basato sui contributi.

CAPO II - ORGANI DIRETTIVI

SEZIONE A – Norme generali

1. Massimo due organi, con denominazione uniforme in tutto il sistema: Consiglio Generale, organo collegiale allargato, con funzioni organizzative di indirizzo politico e Consiglio di Presidenza, organo collegiale ristretto, con attribuzioni di conduzione politico-operativa.

È ammessa la previsione di un Consiglio Direttivo, costituito dal Consiglio di Presidenza, da tutti i Past President e da un numero variabile di componenti nominati dal Presidente – non oltre 20 – tra rappresentanti di imprese aderenti, espressione significativa delle diverse realtà dimensionali ed articolazioni merceologiche della base associativa. Possibili inviti – non oltre tre – di soggetti esterni di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico e produttivo di riferimento dell'Associazione.

2. Sono competenze inderogabili:
 - a) per il Consiglio Generale: proposta al voto dell'Assemblea del Presidente designato, dei Vice Presidenti, del programma di attività, del bilancio consuntivo e della delibera contributiva; delibera atti di straordinaria amministrazione; irrogazione sanzioni; approvazione regolamenti di attuazione dello statuto
 - b) per il Consiglio di Presidenza: definizione ed attuazione linee strategiche; approvazione proposta bilancio consuntivo e delibera contributiva; nomina rappresentanti esterni.

La nomina e la revoca del Direttore Generale devono essere effettuate preferibilmente in Consiglio di Presidenza o, in alternativa, in Consiglio Generale.

3. Il Consiglio di Presidenza può esercitare d'urgenza attribuzioni del Consiglio Generale, ad eccezione di quelle relative alla designazione del Presidente ed alla approvazione delle proposte dei Vice Presidenti, con necessaria successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile.
4. Al Consiglio Generale spetta, in ogni caso, assicurare la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento del sistema associativo di cui agli articoli 1 e 2 dello statuto confederale attraverso la necessaria implementazione dei protocolli di aggregazione sottoscritti.

5. Facoltà di prevedere un solo organo che dovrà essere necessariamente strutturato come organo collegiale allargato; tale soluzione è ammessa solo per gli Associati effettivi con meno di 500 imprese associate; Presidente e Vice Presidenti costituiscono, in tal caso, un informale ufficio di Presidenza, aperto, di volta in volta, alla partecipazione di altri componenti dell'unico organo associativo.
6. Mandato del Consiglio di Presidenza con scadenza necessariamente sfalsata di un anno rispetto a quella del mandato del Consiglio Generale.
7. Doppio inquadramento per l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente, elettivo o di diritto (Piccola Industria e Giovani Imprenditori, laddove previsti).

Per la copertura di incarichi nelle Associazioni di territorio, il doppio inquadramento si realizza con:

- Adesione all'Associazione di territorio nella quale si concorre alla carica, con l'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti ubicata nel perimetro di riferimento dell'Associazione medesima; adesione della stessa impresa o unità locale alla Associazione/ Federazione di settore competente all'inquadramento
- Adesione all'Associazione di territorio e alla Associazione/Federazione di settore competenti all'inquadramento, con l'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale (*laddove non coincidente con l'impresa o unità locale di cui al precedente capoverso*)

Per la copertura di incarichi nelle Associazioni e nelle Federazioni di settore, il doppio inquadramento si realizza con:

- Adesione all'Associazione/ Federazione di settore nella quale si concorre alla carica, con l'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti operante nell'ambito merceologico di competenza della componente associativa medesima; adesione della stessa impresa o unità locale all'Associazione di territorio competente all'inquadramento
- Adesione alla Associazione/Federazione di settore e all'Associazione di territorio competenti all'inquadramento, con l'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale (*laddove non coincidente con l'impresa o unità locale di cui al precedente capoverso*)

Le verifiche relative alle imprese e alle unità locali sono condotte in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, numero 1, del codice civile.

Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:

- formalizzazione della auto candidatura a Presidente
- chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni
- elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti elettivi e di diritto.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.

Trascorso inutilmente tale termine:

- l'auto candidatura non è procedibile
- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni, l'interessato non è candidabile
- il Vice Presidente, elettivo o di diritto, non è eleggibile.

La mancata certificazione del Collegio speciale invalida:

- la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione
- il voto di designazione del Consiglio Generale
- l'elezione in Assemblea o nell'organo competente dei Vice Presidenti elettivi o di diritto.

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.

È facoltà di ogni singola organizzazione confederata prevedere nel proprio statuto requisiti di inquadramento di maggiore ampiezza di contenuto, fissandone anche il momento della sussistenza e della necessaria certificazione.

8. Voto pro-capite e presenza/partecipazione non delegabile.
9. Valida nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
10. Il venir meno di oltre la metà dei componenti di un organo determina la sua decadenza totale.
11. Ammessi inviti permanenti, senza diritto di voto, solo in Consiglio Generale, proposti dal Presidente, nel limite massimo di 1/5 dei componenti elettivi dell'organo. Gli inviti devono riguardare rappresentanti di imprese aderenti.

SEZIONE B – Consiglio Generale: composizione-tipo

1. Componenti di diritto, con diritto di voto: membri del Consiglio di Presidenza, tutti i Past President, i Presidenti delle componenti territoriali e merceologiche interne (Sezioni, Zone, Gruppi, Filiere); si applicano le rispettive regole di rotazione.
2. Componenti elettivi:
 - a) rappresentanti generali votati dall'Assemblea: numero variabile non inferiore ad un 1/10 del totale dei componenti; lista predisposta sulla base di candidature, con parere dello speciale Collegio dei Probiviri sul profilo personale e professionale
 - b) membri aggiuntivi espressi dalle componenti territoriali e merceologiche interne: preferibilmente in rapporto alla contribuzione versata oppure in base a parametri quantitativi relativi al numero delle imprese e dei dipendenti di ciascuna componente; l'attribuzione dei seggi aggiuntivi deve avvenire in progressione geometrica; regole di rotazione analoghe a quelle dei rappresentanti generali; sempre necessario parere dello speciale Collegio dei Probiviri sul profilo dei candidati
 - c) Piccola Industria e Giovani Imprenditori (solo nelle componenti territoriali del sistema): previsto in statuto un numero di seggi aggiuntivi, con incidenza percentuale sul totale dei componenti, coerente con quella del livello confederale; possibile non coincidenza delle

scadenze dei mandati di Sezioni, Zone, Gruppi merceologici, Filiere, Piccola Industria e Giovani Imprenditori, con conseguente meccanismo di inserimento a scorrimento in corso di mandato

3. Di nomina del Presidente: fino al 5%, arrotondato per eccesso, del totale dei componenti del Consiglio; devono essere scelti tra rappresentanti di imprese associate che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale ed imprenditoriale; mandato coincidente con quello del Presidente che li ha nominati, possibile completamento progressivo delle nomine a disposizione, facoltà del Presidente di revoca e sostituzione in corso di mandato, applicazione delle norme sulla rotazione previste per i rappresentanti generali e sulla decadenza in caso di numero elevato di assenze.
4. Invitati permanenti di diritto, senza diritto di voto: Revisori contabili, Probiviri, gli eventuali Special Advisor che non siano già componenti ad altro titolo e tutti i Past President, laddove non siano componenti di diritto. Per mantenere il diritto di partecipazione e di voto i Past President devono continuare ad essere espressione di imprese regolarmente associate e non devono ricoprire incarichi politici di contenuto elettivo e non.

SEZIONE C – Consiglio di Presidenza: composizione-tipo

1. Presidente e Vice Presidenti, elettivi e di diritto.
2. In caso di processi di aggregazione tra Associazioni del sistema – al fine di garantire un'adeguata rappresentanza delle diverse componenti interne – è riconosciuta la possibilità, fino a tre mandati successivi alla avvenuta costituzione del soggetto unico, di allargare la composizione a membri aggiuntivi, nominati dal Presidente in numero non superiore a quello dei Vice Presidenti.
3. Nelle Associazioni di territorio, Presidenti Piccola Industria e Giovani Imprenditori laddove non siano già Vice Presidenti di diritto.
4. Durata mandati dei vertici Piccola Industria e Giovani imprenditori – che devono essere sempre eletti e non nominati da altre istanze apicali – autonoma rispetto a Presidente e Vice Presidenti, con meccanismo di inserimento analogo a quanto previsto per il Consiglio Generale.
5. Possibile prevedere, come invitati permanenti di diritto, l'ultimo Past President e gli eventuali Special Advisor.

CAPO III – PRESIDENTE

SEZIONE A - Consultazioni

1. Insediamento di una Commissione di designazione di tre componenti, con modalità di formazione a scelta tra le seguenti opzioni:
 - a) sorteggio all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi. Tale elenco è definito dal Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, ove istituito, o dal Collegio speciale dei Probiviri, in coordinamento in ambedue i casi con tutti i Past President e con applicazione degli altri meccanismi previsti dall'articolo 13 dello statuto confederale. Possono essere inseriti nell'elenco anche componenti del Consiglio Generale, purché non siano anche membri del Consiglio di Presidenza. In caso di estrazione, il componente non può

esprimere la propria preferenza in occasione del voto di designazione del nuovo Presidente.

- b) di diritto, gli ultimi tre Past President purché siano espressione di imprese regolarmente associate e non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo e non.
- 2. In data antecedente al sorteggio dei nominativi della Commissione di designazione o alla comunicazione alla base associativa inerente all'attivazione degli ultimi tre Past President, non è ammessa alcuna attività elettorale.
- 3. Insediamento della Commissione di designazione dopo un massimo di sei settimane dal sorteggio o dalla comunicazione alla base associativa inerente all'attivazione degli ultimi tre Past President. Durante questa finestra temporale, coloro che ambiscono a rivestire la carica di Presidente possono svolgere ogni attività utile al conseguimento dell'appoggio alla propria candidatura. Tutte le azioni poste in essere devono risultare coerenti ai più elevati standard etici richiamati dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, con particolare riferimento al Codice di condotta. La vigilanza su tali passaggi e la verifica di eventuali comportamenti non conformi alla normativa confederale sono affidate al Collegio speciale dei Probiviri dell'Associazione del sistema.
- 4. Durata delle consultazioni compresa tra le due e le sei settimane dall'insediamento della Commissione al voto di designazione; fino a otto settimane per Associazioni con più di 2.000 imprese aderenti.
- 5. Mandato della Commissione di designazione finalizzato alla più ampia consultazione delle imprese iscritte per emersione candidati e raccolta di indicazioni e proposte per le strategie associative.

Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione può ricevere eventuali autocandidature - formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi - e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae. È possibile prevedere in statuto ulteriori requisiti di accompagnamento e supporto per la presentazione di una autocandidatura.

Sono valide e computabili esclusivamente le dichiarazioni di sostegno alla candidatura sottoscritte in una fase antecedente al termine della prima settimana dall'insediamento della Commissione, da parte di rappresentanti di imprese in regola con il versamento dei contributi associativi.

- 6. Verifica del profilo personale, professionale ed associativo nonché del possesso dei requisiti richiesti affidata al Collegio speciale dei Probiviri.
- 7. Comunicazione alle imprese iscritte dei candidati emersi e degli autocandidati con relative linee programmatiche con modalità stabilite dalla Commissione di designazione.
- 8. Possibile richiesta di intervento del Collegio speciale dei Probiviri da parte della Commissione per garantire il mantenimento delle modalità di confronto interne al perimetro associativo.
- 9. Attivazione di uno specifico indirizzo di posta elettronica della Commissione; predisposizione di un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno cinque date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.
- 10. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di due soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la

Commissione, rispettivamente con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto, un ulteriore Past President procedendo a ritroso.

11. Tutta la base associativa ha diritto a partecipare alla fase delle consultazioni. La Commissione è impegnata a consultare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di associati. Nel corso di questa fase, le dichiarazioni formali di appoggio alla candidatura potranno essere trasmesse direttamente alla Commissione di designazione.
12. Redazione di una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati, sui rispettivi programmi di attività e sulle indicazioni emerse dalle consultazioni dei soci, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri; spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.
13. Obbligo di sottoporre in ogni caso al voto del Consiglio Generale quei candidati che certifichino, per iscritto, di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari espressi da imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi.

Concorrono alla formazione del predetto consenso le dichiarazioni di sostegno sottoscritte entro la conclusione delle consultazioni.

Le imprese non in regola con il versamento dei contributi associativi che hanno formalizzato il proprio sostegno ad una candidatura possono sanare la propria posizione entro la conclusione delle consultazioni. Spetta alla Commissione di designazione segnalare tali situazioni di irregolarità contributiva.

SEZIONE B – Designazione ed elezione

1. Lettura della relazione da parte del più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione.
2. Possibili dichiarazioni programmatiche del candidato o dei candidati prima del voto del Consiglio Generale.
3. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
4. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
5. Tre come numero massimo di candidati per il voto del Consiglio Generale, fermo restando un obiettivo di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile come parametro prioritario di riferimento nell'espletamento del mandato della Commissione di designazione.
6. Per acquisire lo status di Presidente designato necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
7. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
 - a) in caso di candidato unico, proposta della Commissione di designazione si intende respinta
 - b) in caso di due candidati, ripetizione immediata della votazione: proposte entrambe respinte se ancora mancante quorum minimo
 - c) in caso di tre candidati, ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio; proposte entrambe respinte se non viene raggiunto quorum minimo

- d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, ripetizione immediata della votazione; con un ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione; proposte respinte alla terza votazione laddove non realizzato il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
8. Ripartenza consultazioni in caso di bocciatura proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni; in caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.
 9. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.
 10. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.
 11. Per l'elezione necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
 12. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di due esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.
 13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale, non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

SEZIONE C – Mandato ed attribuzioni

1. Durata massima quadriennale del mandato, in un'unica soluzione o in mandati distinti.
2. Inderogabilmente vietata ogni ipotesi di prorogatio.
3. Automatica decadenza del Presidente in carica - accertata e dichiarata dallo speciale Collegio dei Proviviri confederali - in caso di mancato insediamento della Commissione di designazione almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato.
4. Lo speciale Collegio di cui al precedente alinea può autorizzare - in casi specifici di comprovata eccezionalità - uno slittamento tecnico del termine generale per l'insediamento della Commissione, in ogni caso per una durata non superiore ai tre mesi.
5. Laddove non siano emersi auto candidati o candidati durante le consultazioni della base associativa, cessazione automatica del mandato del Presidente e dei Vice Presidenti elettivi - ad eccezione del Vice Presidente vicario o più anziano d'età - al termine della sua naturale conclusione. Il Vice Presidente vicario o più anziano d'età avvia la procedura per la costituzione di una nuova Commissione di designazione, che indice ulteriori consultazioni e svolge un ruolo proattivo per l'individuazione di un candidato. Tale percorso deve concludersi con l'elezione di un nuovo Presidente entro tre mesi.
6. Nell'eventualità che la procedura di cui al precedente alinea non venisse completata entro i termini stabiliti e con le modalità indicate, il Collegio speciale dei Proviviri confederali subentra al Vice Presidente vicario o più anziano d'età e adotta le soluzioni ritenute più idonee a favorire il rinnovo della governance.

7. Qualora la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati prima della naturale conclusione del mandato del Presidente in carica, può proporre al Consiglio Generale - previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali - la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato.

Per le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente comma la Commissione di designazione farà riferimento ai parametri ed ai requisiti previsti per l'ammissione alle consultazioni delle auto candidature.

Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti.

La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.

8. Esaurito il proprio mandato, possibilità di una sola ulteriore rielezione, trascorso un intervallo di almeno due mandati dalla prima elezione.
9. In caso di cessazione anticipata del mandato - per dimissioni o per impedimento - insediamento della Commissione di designazione entro i trenta giorni successivi; laddove la permanenza in carica sia stata inferiore alla metà del mandato è comunque preclusa la possibilità di future rielezioni, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.
10. Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.
11. Qualifica di Past President attribuita solo in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute.
12. La carica di Presidente e di Vice Presidente è incompatibile con ogni altra carica all'interno della medesima componente associativa.
13. Al Presidente spetta:
 - a) rappresentanza istituzionale e legale di fronte ai terzi e in giudizio
 - b) vigilanza sull'andamento delle attività associative ed esecuzione deliberazioni degli organi direttivi
 - c) coordinamento degli organi associativi e di quelli delle articolazioni organizzative interne, anche con poteri sostitutivi in caso d'impedimento o di immotivata inerzia
 - d) promozione nuovi servizi e del grado di soddisfazione delle imprese associate
 - e) esercizio, in via d'urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile.

CAPO IV - VICE PRESIDENTI

1. Proposti dal Presidente designato al Consiglio Generale in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente al voto dell'Assemblea.
2. Prima della suddetta presentazione, comunicazione riservata al Collegio speciale dei Probiviri per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e verificare il possesso del requisito del doppio inquadramento.

3. Designati "a pacchetto", con voto segreto, dal Consiglio Generale con una scheda recante alternativa di voto tra approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato. Questa deve riguardare un numero di Vice Presidenti non inferiore a $\frac{3}{4}$ degli eleggibili. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in una Assemblea successiva.
4. Numero variabile fino a otto in rapporto alla consistenza organizzativa; fino a dieci per gli Associati effettivi con più di 2.000 imprese associate; nel computo del numero minimo e massimo si considerano anche altre figure che compongono insieme ad almeno un Vice Presidente la squadra del Presidente e alle quali si applicano le disposizioni del presente capitolo. Nel predetto computo sono comunque esclusi i componenti del Consiglio di Presidenza eletti dal Consiglio Generale nelle Associazioni con più di 2.000 imprese iscritte.
5. È facoltà di ogni statuto di Associazione di territorio assegnare lo status di Vice Presidenti di diritto ai Presidenti delle componenti Piccola Industria e Giovani Imprenditori che, in tal caso, non si computano nei numeri totali di cui al precedente alinea.
6. In raccordo con gli obiettivi di razionalizzazione e di aggregazione del sistema associativo è rimessa alla discrezionalità del Presidente designato la definizione di una composizione della propria squadra, capace di assicurare rappresentanza adeguata delle diverse articolazioni interne territoriali/merceologiche.
7. Possibilità di indicare un Vice Presidente vicario permanente; in caso contrario, il Vice Presidente più anziano di età assume la reggenza in presenza di dimissioni o altro impedimento, temporaneo o permanente, del Presidente.
8. In caso di voto negativo del Consiglio Generale possibilità per il Presidente designato di presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra.
9. Nell'ipotesi di ulteriore bocciatura riavvio delle consultazioni per trovare nuove candidature a Presidente.
10. Eletti dall'Assemblea attraverso una votazione unica a scrutinio segreto sulle proposte approvate dal Consiglio Generale relative al Presidente designato e alla sua squadra.
Non è mai ammessa l'elezione dei Vice Presidenti in Consiglio Generale.
11. In caso di voto negativo dell'Assemblea, i candidati a Vice Presidente possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.
12. Mandato biennale o quadriennale, rinnovabile fino ad un massimo di otto anni consecutivi di permanenza in carica.
13. Terminano il mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti.
14. In caso di dimissioni o di impedimento di un Vice Presidente, il Presidente propone al Consiglio Generale la relativa sostituzione.
15. Ai Vice Presidenti possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente; possono costituire Gruppi Tecnici con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.
16. Laddove tali figure siano previste all'interno dello statuto associativo, ulteriori deleghe tematiche possono essere assegnate dal Presidente agli Special Advisor, nel numero massimo di cinque.

CAPO V – ORGANI DI CONTROLLO: PROBIVIRI E REVISORI

1. Sempre eletti dall'Assemblea in un anno diverso da quello di elezione del Presidente, preferibilmente nell'anno precedente al suo rinnovo.
2. Sono candidabili anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
3. Modalità di formazione delle liste: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni; importanza di far ricadere le scelte su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
4. Per i candidati espressione del sistema associativo non è comunque richiesto il doppio inquadramento e non è necessario ricoprire una posizione con responsabilità aziendale di grado rilevante.
5. Incompatibilità assoluta con tutte le altre cariche dell'Associazione nonché con la carica di Presidente e Vice Presidente. Solo la carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.
6. Numero minimo: 5 Probiviri e 3 Revisori di cui uno necessariamente con qualifica di Revisore contabile.
7. Durata del mandato: di norma quadriennale.
8. Possibile prevedere decadenza per scarsa partecipazione.
9. Presidenza organo: i Probiviri non nominano un Presidente in quanto tecnicamente sono singoli arbitri; Presidente dei Revisori è il più votato dall'Assemblea, non necessariamente quello con qualifica di Revisore contabile.
10. Funge da Segretario il Direttore o altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata.
11. Attribuzioni tipiche dei Revisori: vigilanza sull'andamento della gestione economico-finanziaria, relazione annuale all'Assemblea, possibilità di richiedere convocazione Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti.
12. Per integrare le funzioni dei Revisori confederali e dei Revisori delle componenti confederate impegno per gli Associati effettivi di inviare a Confindustria il proprio bilancio - non appena approvato e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno - redatto, o riclassificato, in base allo schema allegato al presente regolamento e articolato nelle seguenti sezioni: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi, relazione dei Revisori contabili; è obbligatoria la previsione della revisione contabile attraverso società o professionisti iscritti nel Registro unico dei revisori legali.
13. Attribuzioni tipiche dei Probiviri: funzioni arbitrali di risoluzione delle controversie organizzative che non si siano potute definire bonariamente, affidate alla competenza di Collegi di tre Probiviri costituiti ad hoc a seguito di attivazione della procedura, funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla vita associativa, riservate ad un Collegio speciale di almeno tre Probiviri.
14. Potere di commissariamento riconosciuto solo al Collegio speciale di Confindustria con le modalità ed i contenuti previsti dall'articolo 16 dello statuto confederale nonché dal regolamento di attuazione.
15. Nomina Collegio speciale: a rotazione tra i Probiviri eletti dall'Assemblea, non necessario lo scrutinio segreto salvo impossibilità oggettiva di condivisione.

16. Attivazione: Collegio arbitrale con presentazione ricorso e nomina arbitro di fiducia entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli, salvo termini più ristretti per specifiche procedure; Collegio speciale attivato dagli organi direttivi e, comunque, dotato di poteri d'ufficio.
17. Necessario prevedere deposito cauzionale del ricorrente fino ad un massimo di 10 volte il contributo minimo e possibilità di dichiarare la lite temeraria, con conseguente rivalsa sul deposito cauzionale da destinare a progetti di formazione interna.
18. Procedura arbitrale ed attività del Collegio speciale: normativa analoga a quella prevista per Confindustria nel capitolo V, punti 1, 2 e 3, del regolamento di attuazione dello statuto confederale, con possibilità di riduzione dei termini temporali fino alla metà di quelli previsti per Confindustria.
19. Coordinamento stretto tra Collegio speciale e Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, ove costituito, in particolare sulle procedure elettorali, la verifica dei requisiti per l'accesso alle cariche ed il mantenimento dell'appartenenza associativa.
20. Appello contro le decisioni del Collegio speciale: con ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
21. La Segreteria tecnica raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.
22. Costituzione facoltativa e opzionale del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi: in caso di costituzione utilizzo integrale di quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto confederale.

TITOLO V – MECCANISMI ORGANIZZATIVI: FUNZIONAMENTO ORGANI

E CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I - CONVOCAZIONE

1. Preavviso: per Assemblea da 10 a 15 giorni, ridotti a 5/7 in caso di urgenza; per organi direttivi da 5 a 7 giorni, ridotti a 3/5 in caso di urgenza; per organi articolazioni interne da 3 a 5 giorni, ridotti a 48 ore in caso d'urgenza.
2. Modalità: comunicazione del Presidente dell'Associazione/articolazione interna, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica, con indicazione giorno, ora, luogo e ordine del giorno; trasmissione anche differita della relativa documentazione ma, in ogni caso, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi.
3. Richiesta di convocazione straordinaria: per Assemblea dal 15% al 20% dei voti totali o iniziativa del Consiglio Generale; per organi direttivi e delle articolazioni interne da 1/3 ad 1/4 dei componenti; autoconvocazione con le medesime frazioni in caso di inerzia del Presidente protratta da 7 a 10 giorni dalla richiesta; per Assemblea articolazioni interne tra il 30% ed il 40% dei voti totali o iniziativa del Direttivo.
4. Integrazione ordine del giorno:
 - a) di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per organi direttivi fino a 24 ore, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento

- b) richiesta in apertura dei lavori: dal 50% al 70% dei voti assembleari presenti che rappresentino almeno il 20% di quelli totali; da almeno la metà dei componenti degli organi direttivi, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea
 - c) analoghe norme di cui ai precedenti alinea per Assemblea ed organi delle articolazioni interne.
- 5. Ad inizio anno solare comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie degli organi direttivi.
 - 6. Cadenza indicativa minima: almeno quadrimestrale per Consiglio Generale e almeno ogni due mesi per il Consiglio di Presidenza; possibilità di aumentare la frequenza; per organi di articolazioni interne almeno quadrimestrale.

CAPO II - COSTITUZIONE

- 1. Quorum costitutivo: per Assemblea almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun quorum richiesto trascorsa un'ora dalla prima convocazione ovvero in una successiva specifica riconvocazione, con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20%; per Consiglio Generale: da 1/3 ad 1/4 dei componenti, con esclusione delle materie sopra indicate per le quali è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti; per il Consiglio di Presidenza: maggioranza dei componenti; per Assemblea e altri organi delle articolazioni interne: quorum definiti negli statuti - in assenza dei regolamenti di attuazione - delle singole Associazioni, garantendo, in ogni caso, una presenza non inferiore al 10% dei voti esercitabili e ad 1/5 dei componenti.
- 2. Operazioni di calcolo del quorum: le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
- 3. Solo per organi direttivi e delle componenti interne concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.
- 4. Verifica del quorum costitutivo solo in apertura di riunione, fatta salva la richiesta di almeno 1/5 dei voti/componenti presenti di richiederla nuovamente durante i lavori.
- 5. Presidenza: sempre il Presidente dell'Associazione/articolazione interna o, in caso di sua assenza e impedimento, il Vice Presidente vicario o quello più anziano d'età.
- 6. Segreteria: Direttore dell'Associazione o altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa, a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi; per Assemblea ed organi articolazioni interne risorsa dedicata all'interno della tecnostruttura.
- 7. Interventi: in base all'ordine di prenotazione e di durata temporale definita.
- 8. Possibilità per il Presidente, senza chiedere un voto di approvazione, di invertire i punti all'ordine del giorno, fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.
- 9. Assenze: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo cinque assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza.

CAPO III - DELIBERAZIONI, VOTAZIONI E VERBALI

1. Quorum deliberativi generali: per Assemblea e Consiglio Generale maggioranza semplice, senza tener conto di astenuti e schede bianche che si computano, invece, in Consiglio di Presidenza; le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.
2. Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione ovvero che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.
3. Quorum deliberativi speciali: per approvazione modifiche statutarie maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti in Assemblea e che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili; per approvazione scioglimento maggioranza qualificata non inferiore al 65% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili; per l'approvazione delle proposte di modifica statutaria e di scioglimento maggioranza assoluta dei presenti, che rappresentino almeno il 25% dei componenti totali. In caso di approvazione di modifiche statutarie per referendum è sempre necessario il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei voti regolarmente esercitabili.
4. Negli statuti redatti a valle di processi di aggregazione possibile prevedere elezione del Presidente con maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti e che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.
5. Analoghe norme di cui ai precedenti alinea per Assemblea ed organi delle articolazioni interne; necessarie maggioranze qualificate per approvazione modifiche regolamentari e proposte di accorpamento/fusione/scioglimento per le successive deliberazioni del Consiglio Generale.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente dell'Associazione/articolazione interna può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione; in casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente dell'Associazione/articolazione interna può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Sono ammesse regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione – fino ad un massimo di tre ore – disposte dal Presidente, in caso di votazioni elettroniche a distanza.
7. In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i soci/componenti votanti, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di astensione.
8. I soci/componenti collegati in video e audioconferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.
9. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale.
10. Scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti/componenti presenti nelle Assemblee e in tutti gli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza; sono considerati astenuti i soci/componenti che non ritirano la scheda ovvero non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.
11. Scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti, valore doppio del voto del Presidente in caso di parità; per approvazione nelle Assemblee di

modifiche statutarie/regolamentari e dello scioglimento appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione del votante e senza frazionamento dei voti.

12. Ripetizione delle votazioni a scrutinio segreto: si applicano a tutte le delibere di tutti gli organi le norme previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale.
13. Proclamazione degli eletti: rigorosamente in ordine alfabetico, senza indicazione del numero di preferenze conseguite.
14. Necessaria la verbalizzazione di tutte le riunioni di Assemblee ed organi; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti.
15. Approvazione dei verbali: per Assemblee con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell'approvazione, con adeguate comunicazioni del segretario in caso di possibili contestazioni di contro interessati ai contenuti delle rettifiche stesse.
16. Contenuti dei verbali: report degli interventi nelle Assemblee e in Consiglio Generale, resoconto sintetico in Consiglio di Presidenza e in tutti gli altri organi delle componenti interne; per le votazioni a scrutinio palese: numero totale di soci/componenti votanti, astenuti, voti favorevoli e voti contrari; per le votazioni a scrutinio segreto: numero totale di soci/componenti presenti, voti espressi - distinti in schede nulle e schede valide - astenuti - distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione - voti favorevoli, voti contrari, preferenze riportate.
17. Consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data delle Assemblee per le quali si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica in tutti gli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e anche in caso di assenza alla riunione per il verbale della quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.
18. Conservazione dei verbali: presso l'Associazione, con raccolta, in sequenza cronologica, in appositi volumi riferiti ai singoli mandati; per le Assemblee implementazione progressiva di un libro verbali, organizzato per durata dei mandati del Presidente dell'Associazione/articolazione interna; conservazioni per cinque anni delle schede di votazione a scrutinio segreto.

CAPO IV - CARICHE ASSOCIATIVE, FORMAZIONE LISTE E PREFERENZE

1. Gratuità generalizzata delle cariche; certificazione di eventuali situazioni difformi determina causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Sfalsamento temporale dei mandati degli organi: realizzato con abbinamenti necessari tra Presidente, Vice Presidenti e Consiglio di Presidenza, preferibilmente in anni dispari, nonché tra Consiglio Generale, organi di controllo e altri organi delle componenti interne, preferibilmente in anni pari; ove costituito, abbinamento del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi al rinnovo della Presidenza; eventuali situazioni difformi non permettono il rilascio del parere confederale di conformità.
3. Rotazione: inderogabili meccanismi di rotazione in tutte le cariche associative, con i seguenti limiti:
 - mandato di 4 anni per il Presidente, con possibilità di una sola successiva rielezione, trascorso un intervallo minimo di almeno due mandati;

- mandato di 2 o 4 anni con possibilità di rielezione fino a un massimo di otto anni consecutivi per i Vice Presidenti;
- per gli organi direttivi: mandato di non oltre 12 anni.

Dopo i predetti mandati consecutivi, possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato.

4. Certificazione di eventuali situazioni difformi determina causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
5. Ai fini della rotazione, tempo di copertura del mandato superiore alla metà vale esercizio di mandato intero.
6. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della copertura della carica associativa elezioni suppletive per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza; in tutti gli altri organi possibilità di subentro del primo dei non eletti, di cooptazione mediante votazione o seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.
7. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, ove costituito, o dal Collegio speciale dei Probiviri.
8. Non sono eleggibili a cariche direttive tutti coloro che risultino privi del requisito della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.
9. In mancanza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza laddove vengano meno i requisiti di cui al precedente alinea; costituisce causa di decadenza l'oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni, protratto per sei mesi consecutivi; per il Presidente e i Vice Presidenti, decadenza deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
10. Non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative ed incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria. Non possono candidarsi alle cariche di Presidente e Vice Presidente coloro che hanno subito provvedimenti di decadenza, ineleggibilità e incandidabilità per i gravi motivi previsti dall'articolo 16 dello statuto confederale, confermati da due gradi di giudizio del sistema confederale ovvero in assenza di impugnazione della pronuncia di primo grado.
11. In mancanza di dimissioni volontarie, decadenza immediata pronunciata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri laddove si determinino le situazioni di cui al precedente alinea.
12. In ipotesi di incerte situazioni di criticità, autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, ove costituito, o del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
13. Esclusione dalle liste elettorali disposta dal Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, ove costituito, o dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.

14. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva una non rieleggibilità per almeno due mandati successivi.
15. Il numero dei candidati deve essere superiore a quello degli eligendi. Spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo.
16. In caso di oggettiva e verificata impossibilità, il numero dei candidati deve essere almeno pari a quello dei seggi da ricoprire e i singoli statuti, in assenza dei regolamenti di attuazione, possono prevedere:
 - ove possibile, proporzionale riduzione del numero degli eligendi
 - predisposizione di una lista aperta con possibilità per ciascun votante di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte, sempre nel rispetto del numero massimo ammesso
 - votazione favorevole/sfavorevole su tutti i candidati, con elezione solo di quelli che avranno conseguito la maggioranza dei voti espressi.
17. In caso di raccolta di un numero di candidature superiori ai seggi, possibile esprimere un numero di preferenze sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma i 2/3 degli eligendi rappresenta, in ogni caso, il tetto massimo.
18. Al fine di evitare errori nella espressione delle preferenze e di prevenire ragioni di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

TITOLO VI – ASSOCIAZIONI DI SETTORE, RAPPRESENTANZE DI SETTORE E FEDERAZIONI EVOLUTE

1. Sono Associati effettivi di Confindustria le Associazioni di settore e le Federazioni di settore con caratteristica organizzativa qualificante la formalizzazione di un rapporto associativo diretto con le proprie imprese aderenti.
2. Sono componenti del sistema le Rappresentanze di settore costituite obbligatoriamente da Associazioni di settore, Associati effettivi di Confindustria, ovvero con formule miste di organizzazione interna validate da Confindustria, con adesione anche di organizzazioni non direttamente associate a Confindustria, sezioni merceologiche territoriali, singole grandi imprese; hanno obiettivi di coordinamento e possono svolgere altre attribuzioni delegate; in ogni caso, non hanno diritto di accesso diretto al Consiglio Generale di Confindustria.
3. Sono anche Associati effettivi di Confindustria, con riconoscimento attribuito dal Vice Presidente di Confindustria per l'Organizzazione, sentito il Comitato di coordinamento organizzativo, le Rappresentanze di settore che intraprendano processi di trasformazione dei modelli e delle formule di funzionamento attraverso la sottoscrizione di uno specifico atto organizzativo di aggregazione evolutiva, con i contenuti e le modalità di seguito declinate, da intendersi inderogabili:
 - a. titolarità e responsabilità diretta del rapporto contributivo verso Confindustria; in tal caso le entrate contributive della Federazione evoluta e il ruolo contributivo a Confindustria della stessa, ai fini della partecipazione alla governance confederale, vengono calcolati sommando le entrate e i contributi delle Associazioni di settore a quelli della Federazione

- b. condivisione di una rappresentanza unitaria delle Associazioni di settore federate, laddove risultino realizzati i parametri previsti per le Federazioni di settore per il superamento della soglia di accesso nel Consiglio Generale di Confindustria
 - c. concentrazione di prestazioni e di servizi associativi di interesse trasversale, con finalità di implementazione della fidelizzazione delle imprese; a titolo esemplificativo: analisi, studi e ricerche, rapporti con la UE, internazionalizzazione, attività promozionale e fieristica, formazione, comunicazione e marketing
 - d. condivisione delle risorse umane, con azioni di ridefinizione ed efficientamento della tecnostuttura per la migliore realizzazione degli obiettivi funzionali di cui al precedente punto c.
- 4. Con delibera del Vice Presidente di Confindustria per l'Organizzazione, sentito il Comitato di coordinamento organizzativo, sono altresì riconosciute come Federazioni evolute quelle Rappresentanze di settore che adottano processi di armonizzazione dei sistemi contributivi e/o dei meccanismi di attribuzione dei voti in Assemblea e/o cooperazioni di filiera strutturate e formalizzate per tutelare interessi comuni delle Associazioni federate.
 - 5. Sono ammesse come ulteriori modalità di realizzazione dei processi di evoluzione la devoluzione alla Rappresentanza di settore del rapporto associativo diretto con Confindustria e della titolarità diretta del rapporto associativo con le imprese.
 - 6. All'interno delle Federazioni evolute le Associazioni federate mantengono il proprio statuto e i propri organi e concorrono alla formazione degli organi federali secondo il rispettivo apporto contributivo.
 - 7. L'Area organizzazione di Confindustria assiste e supporta le Rappresentanze di settore nella redazione dell'atto iniziale del processo, con l'obiettivo di garantire omogeneità delle soluzioni e riferimento a finalità di sviluppo e miglioramento comuni, ferma restando la valorizzazione delle specificità dei singoli contesti merceologici.
 - 8. Tutti i percorsi organizzativi di cui ai precedenti punti devono portare, nel termine di quattro anni, alla realizzazione del modello di Federazione di settore di cui al precedente punto 1.

NORME TRANSITORIE

I

In caso di realizzazione di processi di aggregazione il numero massimo dei componenti del Consiglio Generale di cui al punto 5 del titolo IV, capitolo II, sezione B, del presente regolamento, deve essere rapportato alla somma dei membri degli organi collegiali allargati delle Associazioni partecipanti al processo.

II

Le Rappresentanze di settore che - alla data di approvazione del presente regolamento - abbiano versato a Confindustria per la loro specifica natura organizzativa un contributo associativo esprimono il voto nell'Assemblea in deroga al combinato disposto degli artt. 5, comma 14 e art. 8, comma 1, dello statuto confederale.

III

Gli Associati effettivi sono tenuti a recepire all'interno dei propri statuti le modifiche al regolamento unico per il sistema deliberate contestualmente alla presente norma transitoria, entro la data delle rispettive Assemblee chiamate ad approvare il bilancio 2026.